

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 24.03.2021

N. 42/p/21

Oggetto: Ricorso avanti al TAR FVG per l'annullamento degli atti relativi alla Procedura Aperta finalizzata alla presentazione di un'offerta per l'acquisizione diretta della titolarità della concessione a derivare e relativi titoli autorizzativi per la realizzazione della centralina idroelettrica denominata "Alesso 0"
Servizio di patrocinio legale (G00705)
CIG: Z7B31195A5 – CUP: -
Ditta STUDIO PONTI&PARTNERS
Importo € 9.449,20 + spese generali + oneri previdenziali + IVA + spese ex art. 15 DPR 633/72
Servizio di patrocinio legale (G00704)
CIG: Z4131195B3 – CUP: -
STUDIO LEGALE MANSI
Importo € 9.449,20 + spese generali + oneri previdenziali + IVA

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

RILEVATO che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento è stato autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici (D.M. 417 dd. 13.03.1991) all'inizio dei lavori relativi alla grande derivazione ad uso prevalentemente irriguo dal canale di scarico del Lago di Cavazzo in comune di Trasaghis a monte dell'immissione delle acque del canale nel torrente Leale;

CONSTATATO che

- in data 08.09.2011 il Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo (COSILT) ha presentato alla Regione FVG domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal canale di scarico del Lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis;
- in data 08.08.2013 il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento (prot. 4186) ha trasmesso alla Regione FVG le proprie osservazioni in merito alla domanda di concessione di derivazione d'acqua dal canale di scarico del Lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis ad uso idroelettrico, presentata dal COSILT, indicando che "dovranno essere concordate le modalità di gestione dell'impianto al fine della sua compatibilità con la derivazione di cui al D.M. 417 dd. 13.03.1991 del Ministero dei Lavori Pubblici";

- in data 23.03.2015 la Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG (prot. 0007733/P SGRIUD/IPD6319) ha comunicato al COSILT che, in relazione alla prosecuzione dell'iter istruttorio della richiesta di derivazione d'acqua, preventivamente all'acquisizione dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 della L.R. n. 19/2012, avrebbero dovuto essere concordate con il Consorzio di Bonifica le modalità di gestione dell'impianto, al fine della sua compatibilità con la derivazione di cui al D.M. 417 dd. 13.03.1991;
- in data 04.06.2018 (Prot. 5900/2018) il COSILT e il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana hanno sottoscritto l'accordo tra enti pubblici con cui si impegnano a individuare idonee forme contrattuali aventi per oggetto la costruzione e la gestione di centraline idroelettriche nonché a gestire la centralina idroelettrica presso l'immissione del canale di scarico del lago di Cavazzo nel torrente Leale in Comune di Trasaghis, al fine della sua compatibilità con la derivazione del Consorzio di Bonifica, anche valutando una possibile realizzazione congiunta dell'impianto idroelettrico;
- in data 04.01.2019 la Regione FVG ha trasmesso al COSILT ed anche al Consorzio di Bonifica il Decreto di autorizzazione unica n. 5054/AMB dd. 31.12.2018 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Alesso 0" e relative opere connesse, sul canale di scarico del Lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis;

RILEVATO CHE

- in assenza del previo accordo con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, COSILT non avrebbe potuto ottenere dalla Regione l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2012 e il decreto di concessione alla derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico;
- in data 25.02.2021 il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo – CO.SI.L.T. ha pubblicato il bando di gara riferito alla cessione, verso corrispettivo, della titolarità dei titoli autorizzativi e della concessione a derivare acquisiti per la centralina idroelettrica Alesso 0 da realizzare in Comune di Trasaghis (UD) sul canale di scarico del Lago di Cavazzo;

VERIFICATO che dalla consultazione dei documenti in pubblicazione si è ricavato:

- a) come l'anzidetto Bando ometta completamente ogni riferimento alla circostanza per la quale la concessione a derivare sia stata rilasciata sul presupposto dell'avvenuta stipula di "accordo tra il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e CO.SI.L.T. in data 4.6.2018 per le modalità di gestione dell'impianto in esame", né faccia riferimento di sorta alla necessità – per l'ipotetico aggiudicatario – di addivenire ad un accordo con lo Scrivente per la regolazione dei reciproci rapporti comunque derivanti dalla concessione, unicamente essendo presente, tra gli atti di gara (art. 6, p.to 3 della bozza di contratto) il riferimento alla concessione Min. LL.PP. di cui al Decreto n. 417 del 13.03.1991 di cui è titolare lo Scrivente;
- b) come non risulti sia stata notiziata previamente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Autorità che ha rilasciato la derivazione circa la volontà del COSILT di patrimonializzare la concessione rilasciata alienandola al miglior offerente;
- c) come manchi altresì ogni riferimento al fatto che in data 03.09.2020, con Decreto n. 3484/AMB la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia abbia approvato la variante non sostanziale all'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico de quo nel rispetto tra le altre delle seguenti prescrizioni "C. Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.... Si conferma quanto già previsto nell'accordo sottoscritto in data 04/06/2018 tra CBPF e COSILT e si ribadisce che in ogni caso il nuovo impianto non dovrà in alcun modo condizionare l'esercizio e la dotazione dell'impianto derivatorio del Consorzio di Bonifica";

TENUTO CONTO che, attesa la palese illegittimità della procedura indetta, è stata inviata al COSILT di Tolmezzo istanza (prot. 2091 dd.04.03.2021) per provvedere a immediata autotutela, revocando e/o annullando il bando, ritirandolo immediatamente ed evitando l'ulteriore corso della procedura, entro e non oltre il termine del 12 marzo 2021, con riserva di tutela giurisdizionale senza ulteriore avviso;

PRESO ATTO che con nota prot. 373 dd. 11.03.2021 il COSILT ha comunicato la manifesta infondatezza dei richiami del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana alla legittimità della procedura, adducendo che non sussista alcuna ragione per il ritiro o revoca del bando;

VISTO il parere di massima relativamente al progetto della centrale di Alesso 0 elaborato dall'ing. Fabio Bellabona in data 11.03.2021, acclarata al protocollo consortile con n. 2406 in data 12.03.2021, che evidenzia:

- la non vantaggiosità dell'investimento, pur avendo condotto tutte le valutazioni nelle modalità più ottimistiche, consigliando di non procedere;
- la sostanziale riduzione dei costi preventivati come unica leva possibile cui far ricorso per rendere l'investimento più attraente;

RICHIAMATA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0015918/P dd. 19.03.2021, con la quale la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha chiesto a COSILT di voler fornire chiarimenti in merito alla procedura posta in essere, concedendo a detto Ente il termine di 10 gg, che dunque verrà in scadenza in data successiva a quello concesso per l'impugnazione del bando in sede giurisdizionale;

RAVVISATA la lesione di fondamentali interessi legittimi consortili quale il possibile pregiudizio o comunque il più gravoso esercizio della derivazione concessa al Consorzio con D.M. 417/1991;

RITENUTO NECESSARIO tutelare in ogni sede gli interessi del Consorzio per l'esercizio della derivazione di cui al D.M. 417/1991 ed il rispetto dell'accordo tra enti pubblici sottoscritto in data 04.06.2018 (Prot. 5900/2018), anche in relazione ai suoi effetti ultrattivi e alla necessità – nei rapporti tra Enti pubblici – di rispettare in ogni caso il principio di leale collaborazione;

VISTO il provvedimento n. 97/d/21 dd. 17.03.2021 con cui la Deputazione amministrativa ha autorizzato il Presidente ad intraprendere qualsiasi azione nei confronti del COSILT di Tolmezzo per la tutela in ogni sede degli interessi del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per l'esercizio della derivazione di cui al D.M. 417/1991 ed il rispetto dell'accordo tra enti pubblici sottoscritto in data 04.06.2018 (Prot. 5900/2018), ivi compresa l'impugnazione in sede giurisdizionale del Bando di gara riferito alla cessione, verso corrispettivo, della titolarità dei titoli autorizzativi e della concessione a derivare acquisiti per la centralina idroelettrica Alesso 0 da realizzare in Comune di Trasaghis (UD) sul canale di scarico del Lago di Cavazzo, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

RITENUTO NECESSARIO presentare immediato ricorso avanti al TAR FVG per l'annullamento degli atti relativi alla procedura di gara aperta indetta da COSILT di Tolmezzo, finalizzata alla presentazione di un'offerta per l'acquisizione diretta della titolarità della concessione a derivare e relativi titoli autorizzativi per la realizzazione della centralina idroelettrica denominata "Alesso 0" e di tutti gli atti connessi e/o presupposti, per violazione dell'accordo tra Enti Pubblici dd. 04.06.2018 sottoscritto con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (Prot. 5900/2018), violazioni di legge e dei principi di leale collaborazione e buona fede tra Enti pubblici, di autolimitatezza, di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa nonché per eccesso di potere, difetto di istruttoria, di motivazione e per contraddittorietà;

RILEVATO che il Consorzio ha in essere collaborazioni con lo Studio Legale PONTI & PARTNERS (PONTI, DEPAULI, PANELLA, SPADETTO) e con lo Studio Legale AVV. FRANCESCO PAOLO MANSI entrambi di Udine, rispettivamente connesse una in maniera specifica alle materie amministrativa e ambientale oltre che civilistica e l'altra all'utilizzo delle acque pubbliche;

CONSIDERATO che la gestione sia processuale che di diritto della controversia attiene alle materie oggetto di entrambe le convenzioni per cui appare opportuno affidare l'incarico per il ricorso avanti al TAR FVG ad entrambi gli Studi legali sopra indicati;

RILEVATO che per il procedimento di ricorso lo Studio Legale PONTI & PARTNERS – Via Vittorio Veneto, 39 – 33100 UDINE – C.F. 02874730308, con nota e-mail dd. 22.03.2021, acquisita al protocollo consortile n. 2686/2021 dd. 22.03.2021, ha quantificato l'impegno di spesa in complessivi € 9.449,20 oltre accessori (rimborso spese generali 15%, cassa avvocati 4%, spese ex art. 15 DPR 633/72) ed IVA di legge, nell'ipotesi che la controversia si sviluppi lungo tutte le fasi del giudizio e nello specifico:

Fase di Studio	Euro	2.299,00
Fase introduttiva	Euro	1.335,00
Fase istruttoria	Euro	2.284,00
Fase decisionale	Euro	3.817,50
Fase cautelare	Euro	2.076,00
Con la riduzione del 20% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto	Euro	-2.362,30

RILEVATO, altresì, che per il procedimento di ricorso lo Studio Legale AVV. FRANCESCO PAOLO MANSI – Via Carducci, 39 – 33100 UDINE – C.F. MNSFNC63P10L483Y – P.IVA 02682110305, con nota e-mail dd. 22.03.2021, acquisita al protocollo consortile n. 2806/2021 dd. 24.03.2021, ha quantificato l'impegno di spesa in complessivi € 9.449,20 oltre accessori (rimborso spese generali 15%, cassa avvocati 4%) ed IVA di legge, nell'ipotesi che la controversia si sviluppi lungo tutte le fasi del giudizio e nello specifico:

Fase di Studio	Euro	2.299,00
Fase introduttiva	Euro	1.335,00
Fase istruttoria	Euro	2.284,00
Fase decisionale	Euro	3.817,50
Fase cautelare	Euro	2.076,00
Con la riduzione del 20% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto	Euro	-2.362,30;

RICHIAMATO il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 474/d/2020 dd. 30.11.2020 con cui il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione per l'anno 2021;

RICORDATA la competenza della Deputazione Amministrativa sugli atti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera n) e q) dello Statuto, che dispone: *“Spetta in particolare alla Deputazione: n) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché sul conferimento di incarichi professionali”;*

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia del Consorzio, approvato con provvedimento n. 9/c/2015 del 30/10/2015, il ruolo di Responsabile Unico del procedimento è stato attribuito al dr. Armando Di Nardo;

ATTESO che il valore della controversia e pertanto il valore tabellare da prendere a riferimento per la stima del compenso avvocati in ambito civile si colloca nella fascia da 2.000.001 a 4.000.000 di euro, in quanto il valore globale dell'intervento è pari a 3.955.000 mentre il valore della concessione è di euro 4.830.000;

ACCERTATO il parere positivo di congruità della quantificazione degli oneri di lite sopra indicati da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

ATTESO che il contratto in argomento è escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) come confermato dalla Linea Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

RICORDATI comunque i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 riguardanti il curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

RICORDATO che i Professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora i Professionisti effettuino transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

ATTESO che i Professionisti sono tenuti al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37 e dalla L. 190/2012 art. 1 co. 32;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08.11.2017 riguardanti il curriculum vitae;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta contraente ed acquisita agli atti del Consorzio;

ACCERTATO che, in attuazione alla delibera della Deputazione Amministrativa n. 277/d/19 dd. 12.06.2019, l'affidamento in parola non rientra tra i campioni soggetti alle verifiche previste dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

RILEVATA l'urgenza di assumere il presente atto al fine di consentire ai legali incaricati di attivarsi tempestivamente per la difesa in giudizio del consorzio e la tutela dei suoi diritti ed interessi nella controversia, stante il termine di proposizione del ricorso avanti al TAR FVG che viene a scadere in data 26.03.2021;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile

con i poteri della Deputazione amministrativa

DELIBERA

- di presentare, per i motivi indicati in premessa, ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per l'annullamento degli atti relativi alla Procedura Aperta finalizzata alla presentazione di un'offerta per l'acquisizione diretta della titolarità della concessione a derivare e relativi titoli autorizzativi per la realizzazione della centralina idroelettrica denominata "Alesso 0" e atti connessi e/o presupposti;
- di conferire incarico in relazione alla proposizione del ricorso al TAR FVG e allo sviluppo della lite, di cui in argomento, per le ragioni espresse in premessa, allo Studio legale PONTI&PARTNERS, con domicilio fiscale in comune di Udine, Via Vittorio Veneto n. 39, con mandato disgiunto all'avv. Luca De Pauli, C.F. DPLLCU71L16C758N e per l'importo complessivo di € 9.449,20 oltre a spese generali (15%), oneri previdenziali (4%), spese ex art. 15 DPR 633/72 ed IVA di legge, che sarà liquidato sulla base delle distinte fasi di giudizio;
- di conferire incarico in relazione alla proposizione del ricorso al TAR FVG e allo sviluppo della lite, di cui in argomento, per le ragioni espresse in premessa, allo Studio legale AVV. FRANCESCO PAOLO MANSI, con domicilio fiscale in comune di Udine, Via Carducci n. 22, con mandato disgiunto all'avv. Francesco Paolo Mansi, C.F. MNSFNC63P10L483Y e per l'importo complessivo di € 9.449,20 oltre a spese generali (15%), oneri previdenziali (4%), spese ex art. 15 DPR 633/72 ed IVA di legge, che sarà liquidato sulla base delle distinte fasi di giudizio;
- di precisare che l'importo complessivo per la proposizione del ricorso al TAR FVG e per lo sviluppo della lite pari ad € 18.898,40 oltre a spese generali (15%), oneri previdenziali (4%), spese ex art. 15 DPR 633/72 ed IVA di legge si intende afferente a tutte le fasi relative al giudizio di primo grado presso il TAR FVG, per cui potrà essere diminuito nell'eventualità la causa dovesse definirsi prima di aver esperito il completo iter procedimentale del primo grado di giudizio;
- di non procedere all'effettuazione delle verifiche previste dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC così come previsto dal provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 277/d/19 dd. 12.06.2019, in quanto il presente affidamento non rientra tra i campioni assoggettati a detta verifica;
- di imputare il costo di € 31.579,03, comprensivo di spese generali (15%), oneri previdenziali (4%), spese ex art. 15 DPR 633/72 ed IVA, ai seguenti conti di contabilità generale del bilancio 2021:

Studio legale PONTI&PARTNERS

Codice	Descrizione	Importo Ivato
02.05.13	Spese legali e notarili	€ 17.787,52

Studio legale AVV. FRANCESCO PAOLO MANSI

Codice	Descrizione	Importo Ivato
02.05.13	Spese legali e notarili	€ 13.787,52

- di imputare il costo di € 31.579,03, comprensivo di spese generali (15%), oneri previdenziali (4%), spese ex art. 15 DPR 633/72 ed IVA, ai seguenti conti di contabilità analitica del bilancio 2021:

Studio legale PONTI&PARTNERS

Codice	Descrizione	Importo Ivato
300600100	Intero Consorzio	€ 17.787,52

Studio legale AVV. FRANCESCO PAOLO MANSI

Codice	Descrizione	Importo Ivato
300600100	Intero Consorzio	€ 13.787,52

- di precisare che il dr. Armando Di Nardo è il Responsabile unico del procedimento relativamente al presente affidamento;
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;

di procedere, in attuazione all'art. 15 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08/11/2017, alla pubblicazione del curriculum vitae delle ditte Studio legale PONTI&PARTNERS e Studio legale AVV. FRANCESCO PAOLO MANSI;

- di precisare che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana" disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 25.03.2021 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 01.04.2021.
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.03.2021.

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)